

ALLEGATO "A" AL N. 51014/1985 DI REPERTORIO

**STATUTO/REGOLAMENTO della SEZIONE di MENAGGIO  
del CLUB ALPINO ITALIANO**

**( con modifiche 2007 per l'adeguamento allo Statuto e al Regolamento generale )**

**Titolo I° - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

- Art. 1° - E' costituita, con sede i MENAGGIO (Como), un'associazione denominata " CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MENAGGIO " , e sigla " C.A.I. - SEZIONE DI MENAGGIO " .  
Essa ha durata illimitata.
- Art. 2° - L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano ( C.A.I. ), ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I. .  
I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

**Titolo II° - SCOPI**

- Art. 3° - L'Associazione, nell'ambito della Regione Lombardia, persegue i seguenti scopi :
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo, e collaborare con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino di problemi connessi con l'alpinismo ;
  - promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e la speleologia ;
  - promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, ed in special modo delle montagne locali ;
  - promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali : corsi teorico pratici di alpinismo, di sci-alpinismo e di speleologia; gite ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni ;
  - costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine ;
  - assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano ;
  - assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali ;
  - provvedere all'organizzazione del servizio di soccorso alpino, nella zona di propria competenza ;
- Art. 4° - L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale .

**Titolo III° - SOCI**

- Art. 5° - I soci dell'Associazione sono BENEMERITI, ORDINARI, FAMILIARI, GIOVANI ed AGGREGATI secondo quanto stabilisce lo Statuto del C.A.I. .  
Non è ammessa l'istituzione di altre categorie di Soci.
- Art. 6° - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno un anno ; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà .  
Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile.  
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione e del C.A.I. , nonché le delibere del Consiglio Direttivo .



- Art. 7° - I soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione ( comprensiva del costo della tessera ) e la quota annuale, nella misura che verrà stabilita anno per anno dalla Assemblée ; il versamento della quota va effettuato entro il 31 marzo.  
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali .
- Art. 8° - I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.A.I. .
- Art. 9° - La qualità di socio si perde per morte ( o per scioglimento, trattandosi di ente ), per dimissioni, per morosità, per radiazione così come è previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.A.I.
- Art. 10° - Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto da tale sua qualità ; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo .
- Art. 11° - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'Ammonizione, o della Sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi, può essere deliberata la radiazione .  
Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento generale del C.A.I. e del regolamento disciplinare.

#### **Titolo IV° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- Art. 12° - Sono organi dell'associazione :
- l'Assemblea dei Soci,
  - il Consiglio Direttivo,
  - il Presidente,
  - il Segretario Tesoriere,
  - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art 13° - Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, e non possono essere affidate che a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

#### **Capo 1° - ASSEMBLEA**

Art. 14° - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.


L'Assemblea :

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti, e i Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo ;
- delibera sull'alienazione , sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili ;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto Sezionale in unica lettura ;
- determina la quota associativa annuale per la parte destinata alla sezione ed eccedente la quota stabilita dall'assemblea dei delegati ;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori ;

- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata da un partecipante all'Assemblea.
- Art. 15° - L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei Bilanci e la nomina delle Cariche Sociali ; può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.  
L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.  
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, sul sito internet della sezione , e spedito a tutti i Soci , anche per posta elettronica , nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora di convocazione.
- Art. 16° - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali ; i soci minori non hanno diritto di voto .  
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci ; ogni socio non può portare più di due deleghe. Per la validità delle riunioni è necessario la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione – che potrà tenersi anche ad un ora di distanza dalla prima – l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti .
- Art. 17° - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario tre Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.
- Art. 18° - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. ( S'intendono per voto solo i "SI" e i "NO" ). Tuttavia :
- le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto ;
  - le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto;
  - la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto;
  - tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
  - Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è esclusa pertanto dal procedimento di designazione e di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.
- Art. 19° - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo, a norma dello Statuto del C.A.I. .

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Capo 2° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20° - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di 12 (dodici) membri, almeno cinque eletti dall'Assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere.

Art. 21° - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. . In particolare esso :

- propone all'assemblea il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo ;
- convoca l'Assemblea dei Soci ;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, e la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci ;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione ;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci ;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove sottosezioni, gruppi e scuole ;

Art. 22° - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 4 (quattro) mesi, su convocazione del Presidente ; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 23° - Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a 2 (due) riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari del Consiglio Direttivo si deve convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci per la elezione dei mancanti, i nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## Capo 3° - IL PRESIDENTE

Art. 24° - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, e la firma sociale.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo nella sua prima riunione.

Il presidente è Delegato di diritto in rappresentanza dei primi 249 soci della Sezione.

Art. 25° - Il Presidente può essere rieletto per una sola volta, può essere successivamente rieletto soltanto se sia trascorso un intervallo di almeno un anno.

Art. 26° - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento .

#### **Capo 4° - TESORIERE e SEGRETARIO**

Art. 27° - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità. La carica di Tesoriere è affidata al Segretario .

Art. 28° - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione .

#### **Capo 5° - REVISORI DEI CONTI**

Art. 29° - Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea per un triennio .

Art. 30° - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi ; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo .  
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni ; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezioni e di controllo. E' compito dei Revisori la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

#### **Titolo V° - PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO**

Art. 31° - Il patrimonio sociale è costituito :

- dai beni mobili, dal Rifugio Menaggio, sito nel Comune di Plesio (Como) alle pendici dl Monte Grona e da eventuali immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione ;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio ;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari .

Art. 32° - Le entrate sociali sono costituite da :

- dalle quote di iscrizioni ;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I. Centrale ;

Art. 33° - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati presso istituti di credito o sul conto corrente postale, salvo piccole somme per le minute spese .

Art. 34° - L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre, gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione .

Art. 35° - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale .  
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto

secondo quanto stabilito dal Regolamento generale del C.A.I. .  
E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci .

### Titolo VI° - SOTTOSEZIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 36° - L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno 50 (cinquanta) soci maggiorenni. Può anche costituire, nel proprio seno, Gruppi e Scuole organizzati di soci, su richiesta di almeno 10 (dieci) soci maggiorenni aventi competenze specifiche e che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa .

La costituzione delle Sottosezioni, dei Gruppi e Scuole deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i regolamenti.

Le Sottosezioni i Gruppi e le Scuole non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile e presentano ogni anno al Consiglio Direttivo il loro rendiconto contabile .

### Titolo VII° - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 37° - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra i soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti ad esperire il tentativo sono :

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra i Soci ;
- il Collegio Regionale dei Probiviri, per le controversie fra Soci ed organi dell'Associazione.

Art. 38° - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione al presente Statuto, o dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. , è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I. .

### Titolo VIII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39° - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento generale del C.A.I. .

Art. 40° - Il presente Statuto con deliberazione del Consiglio Direttivo, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile, sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I. .



\*\*\*\*\*

*[Firma manoscritta]*  
*[Firma manoscritta]*

